

**AGGIORNAMENTO FISCALE GIUGNO**  
**“DECRETO SOSTEGNI BIS” – PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI**

**Decreto Sostegni bis, testo definitivo pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 25 maggio e in vigore dal giorno successivo. Il decreto legge n. 73/2021 introduce importanti novità per imprese e famiglie, a partire dai nuovi contributi a fondo perduto fino alla proroga del REM. Di seguito le principali novità fiscali.**

ARTICOLO	CONTENUTO
<p style="text-align: center;"><b>CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO</b> (Art. 1 c. 1 -15)</p>	<p>Per tutti i soggetti con partita IVA attiva al 26 maggio 2021 che hanno fruito del contributo a fondo perduto previsto dal DL 41/2021 (decreto Sostegni) è previsto il riconoscimento, in automatico (quindi senza necessità di inoltrare alcuna domanda) di un ulteriore contributo nella stessa misura e con le stesse modalità di accredito di quello erogato in precedenza.</p> <p>Il contributo spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e corrispettivi 2019.</p> <p>Il contributo è determinato applicando una percentuale - variabile dal 20% al 60% a seconda del volume d’affari - alla differenza tra il fatturato medio mensile 2020 e quello 2019.</p> <p>È comunque riconosciuto l’importo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. L’importo massimo è pari a 150.000 euro.</p> <p>In alternativa al contributo automatico di cui al punto precedente, per i soli soggetti con partita IVA attiva al 26 maggio 2021, è prevista la possibilità di fruire di un contributo basato sul calo del fatturato relativo ad un diverso lasso temporale.</p> <p>Il contributo spetta ai soggetti aventi le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ricavi 2019 NON superiori a 10.000.000 di euro;</li> <li>- Ammontare medio del fatturato del periodo 1 aprile 2020-31 marzo 2021 inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio del fatturato del periodo 1 aprile 2019 – 31 marzo 2020.</li> </ul> <p>Ai fini del computo va fatto riferimento alla data di effettuazione delle operazioni considerando quelle che hanno partecipato alle liquidazioni periodiche dei periodi 2019, 2020 e 2021 e comprendendo anche le operazioni NON rilevanti ai fini IVA.</p>

	<p>Speciali norme sono previste con riferimento a determinate categorie di soggetti (es: distributori di carburanti, agenzie viaggio, contribuenti forfetari ecc).</p> <p>Il contributo (che non può comunque essere superiore a euro 150.000) è determinato applicando alla differenza di fatturato come sopra indicato una specifica percentuale che varia sia in funzione del fatto che un soggetto abbia o meno fruito del contributo del Decreto Sostegni sia dell'entità dei ricavi suddivisi per fasce.</p> <p>A differenza del contributo automatico, il contributo alternativo NON prevede l'erogazione di un importo minimo.</p> <p>Il contributo alternativo è riconosciuto previa presentazione di un'istanza telematica all'Agenzia delle Entrate e può essere fruito o mediante accredito sul conto corrente ovvero mediante compensazione in F24.</p> <p>Le modalità ed i termini di presentazione della domanda saranno definiti dall'Agenzia delle Entrate con un apposito Provvedimento.</p>
<p><b>CONTRIBUTO PER RIDUZIONE RISULTATO ECONOMICO (Art. 1 c.16-24)</b></p>	<p>E' previsto un contributo per i soggetti con partita IVA attiva al 26 maggio 2021 e ricavi NON superiori a 10.000.000 di euro che abbiano avuto un peggioramento del risultato economico 2020 rispetto a quello del 2019 sulla base di una percentuale che verrà stabilita dal MEF.</p> <p>Tale contributo, subordinato all'autorizzazione dell'UE, è determinato sulla base di specifici coefficienti che devono essere approvati con apposito decreto del MEF e può essere fruito al netto di quanto eventualmente percepito a titolo di contributo automatico o di contributo alternativo.</p> <p>Il contributo è riconosciuto sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione presentando il modello F24.</p> <p>Le modalità ed i termini di presentazione della domanda saranno definiti dall'Agenzia delle Entrate con un apposito Provvedimento.</p>
<p><b>FONDO PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE CHIUSE (Art. 2)</b></p>	<p>Per le attività economiche per le quali sia stata disposta la chiusura di almeno 4 mesi, tra il 1° gennaio 2021 e la data di conversione del presente Decreto, è previsto un fondo per il sostegno il cui importo e le cui caratteristiche verranno determinate con apposito decreto del MEF.</p>

<p><b>CREDITO IMPOSTA LOCAZIONI (Art. 4)</b></p>	<p>Ad imprese, professionisti ed enti non commerciali è riconosciuto il credito d'imposta per i canoni di locazione e affitto d'azienda dei mesi da gennaio a maggio 2021 a condizione che il fatturato medio del periodo 1 aprile 2020 – 31 marzo 2021 sia inferiore di almeno il 30% rispetto al fatturato medio del periodo 1 aprile 2019 – 31 marzo 2020.</p> <p>Per le Agenzie Viaggio il credito d'imposta locazioni viene prorogato al 31 luglio 2021.</p> <p>Il credito d'imposta spetta anche in assenza del calo di fatturato per i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019.</p>
<p><b>PROROGA PAGAMENTO CARTELLE (Art. 9)</b></p>	<p>E' prevista la sospensione dal 30 aprile 2021 al 30 giugno 2021 del termine di versamento di somme derivanti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- cartelle di pagamento;</li> <li>- avvisi di accertamento e di addebito INPS esecutivi;</li> <li>- atti di accertamento ed esecutivi emessi da Agenzia delle Dogane.</li> </ul> <p>I pagamenti sospesi devono essere effettuati entro il 31 luglio 2021.</p> <p>Fino al 30 giugno 2021 è inoltre sospesa la notifica di nuove cartelle e l'adozione di misure cautelari ed esecutive.</p>
<p><b>MISURE PER IL SOSTEGNO ALLA LIQUIDITA' IMPRESE (Art. 13)</b></p>	<p>E' prevista l'estensione, fino al 31 dicembre 2021, dell'efficacia della Garanzia Italia SACE e della disciplina speciale del Fondo di Garanzia PMI.</p>
<p><b>TASSAZIONE CAPITAL GAIN STARTUP INNOVATIVE (Art. 14)</b></p>	<p>Le plusvalenze, realizzate da persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di imprese startup innovative acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2025 e possedute per almeno tre anni non sono soggette a imposizione.</p>
<p><b>PROROGA MORATORIA MUTUI PMI (Art. 16)</b></p>	<p>Viene disposta la proroga al 31 dicembre 2021 della moratoria sui mutui e sulle linee di credito prevista dal decreto Cura Italia, con tre differenze fondamentali rispetto alle precedenti edizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) la sospensione riguarderà solo la quota capitale per cui dal 1° luglio 2021 dovranno essere di nuovo pagati gli interessi;</li> <li>2) la moratoria NON sarà più automatica, ma dovrà essere richiesta, con una comunicazione che dovrà essere presentata entro il 15 giugno 2021;</li> <li>3) potranno beneficiare della proroga della moratoria solo le imprese ed i professionisti già ammessi non essendo prevista la riapertura dei termini per accedere alle misure da parte di chi non fosse stato ammesso in precedenza.</li> </ol>

<b>NOTE CREDITO IVA PROCEDURE CONCORSUALI (Art. 18)</b>	<p>Per le procedure concorsuali attivate dopo il 26 maggio 2021 è possibile emettere nota di credito al momento dell'apertura senza attendere, com'era prima, la chiusura della procedura.</p>
<b>ACE INNOVATIVA 2021 (Art. 19)</b>	<p>Dal 2021, per le variazioni in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente al 31/12/2020, l'ACE viene potenziato con l'aumento dell'aliquota al 15%.</p>
<b>CREDITO IMPOSTA BENI STRUMENTALI (Art. 20)</b>	<p>Viene modificata in senso favorevole per i contribuenti l'utilizzo del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali materiali (diversi da quelli indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232) effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021. Per tali beni il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione in un'unica quota annuale anche con riferimento ai soggetti con ricavi pari o superiori a 5.000.000 di euro.</p>
<b>CREDITO SANIFICAZIONI E DISPOSITIVI PROTEZIONE (ART. 32)</b>	<p>Per imprese, professionisti ed enti non commerciali è previsto un credito d'imposta pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti, termoscanner, barriere e pannelli protettivi, spese per tamponi, ecc.).</p> <p>Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro nel limite dello stanziamento previsto (200.000.000 di euro per il 2021) ed è utilizzabile in dichiarazione dei redditi ovvero in compensazione.</p> <p>Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate saranno stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta.</p>
<b>IL CREDITO D'IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI PUBBLICITARI (ART. 67)</b>	<p>Il credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari, di cui all'articolo 57 -bis, comma 1-quater del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, è concesso per gli anni 2021 e 2022 nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.</p> <p>Il benefico, concesso nel rispetto del regolamento comunitario "de minimis", è riconosciuto entro il limite massimo di 90 milioni di euro che costituisce tetto di spesa per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di cui 65 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, e 25 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche.</p> <p>Per l'anno 2021, la comunicazione telematica di accesso al credito va presentata dall'1.09.2021 al 30.09.2021.</p> <p>Le comunicazioni telematiche trasmesse fino al 31.03.2021 restano valide.</p>

<p><b>ACQUISTO PRIMA CASA AGEVOLATO PER UNDER-36 (Art. 18)</b></p>	<p>L'art. 64 del DL 73/2021 introduce una nuova agevolazione per l'acquisto della "prima casa" di abitazione:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• per i soggetti di età inferiore a 36 anni, con ISEE non superiore a 40.000 euro;</li><li>• sotto forma di esenzione dalle imposte d'atto (registro, ipotecaria e catastale) o, per gli atti soggetti ad IVA, sotto forma di credito di imposta pari all'IVA corrisposta;</li><li>• nonché sotto forma di esenzione dall'imposta sostitutiva sui mutui erogati per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione degli immobili agevolati;</li><li>• limitatamente agli atti stipulati tra il 26.5.2021 e il 30.6.2022;</li><li>• con riferimento agli atti a titolo oneroso di acquisto della proprietà, nonché agli atti traslativi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione (escluso l'atto di costituzione del diritto di superficie);</li><li>• escluse le categorie catastali A/1, A/8 o A/9 (non essendo citate le pertinenze, resta dubbia l'applicabilità del beneficio sulle medesime).</li></ul>
--	---

\*\*\*

***Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento***

***Distinti saluti*** 

***Attenzione:*** Le informazioni contenute nelle informative non sono da considerarsi un esame esaustivo degli argomenti trattati, né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura professionale e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie. Il presente documento viene trasmesso esclusivamente ai fini divulgativi e pertanto non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura. Si declina pertanto ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze. Non si risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di trascrizione.